

**CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO
DELL'IMMIGRAZIONE**

ORDINE AVVOCATI TORINO

ASGI- Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

**MODULO VIII : IL TRATTENIMENTO AMMINISTRATIVO
DELLO STRANIERO**

- parte II -

La tutela giurisdizionale avanti alla Corte di Cassazione.

incontro del
28 NOVEMBRE 2022

Avv. Alessandro Praticò

Indice

1. Trattenimenti, accompagnamenti alla frontiera ed espulsioni: mezzi di impugnazione.....	2
2. Costi e patrocinio a spese dello Stato.....	4
3. Il difensore e la procura speciale.....	5
4. Termini di impugnazione.....	6
5. Legittimazione passiva del Questore e/o del Ministro dell'Interno.....	6
6. Contenuto del ricorso.....	11
7. Domicilio del ricorrente.....	12
8. L'autosufficienza del ricorso.....	12
9. Notifica.....	12
10. Deposito del ricorso e degli atti da allegare.....	13
11. Deposito cartaceo o telematico.....	15
12. Sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato per cassazione.....	16
13. Motivi di ricorso.....	16
14. Cenni sulle cause di inammissibilità.....	17
15. Cenni sulla procedura.....	17
16. Esito del ricorso.....	18
17. Riassunzione della causa – giudizio di rinvio.....	19

1. Trattenimenti, accompagnamenti alla frontiera ed espulsioni: mezzi di impugnazione.

Non è previsto il rimedio dell'appello avverso i decreti di convalida e proroga del trattenimento dei cittadini stranieri in esecuzione di espulsione o in pendenza di procedura di asilo, degli accompagnamenti alla frontiera dei cittadini extra UE e UE e neppure avverso le ordinanze pronunciate sui ricorsi avverso i decreti di espulsione emessi dal Prefetto ex art, 13 c. 2 D lgs 286/98.

Il doppio grado di giurisdizione in ambito civile, non ha rilevanza costituzionale e quindi, perché possa ritenersi appellabile una decisione, occorre una previsione che lo preveda espressamente.

L'art. 399 cpc prevede l'appello solo avverso le sentenze. I provvedimenti appellabili devono essere individuati non considerando la denominazione formale del provvedimento di "sentenza", ma alla sua sostanza: deve intendersi appellabile (avendo quindi natura sostanziale di sentenza) ogni provvedimento di contenuto decisorio con effetti definitivi.

I decreti sui trattenimenti non hanno un contenuto decisorio ma piuttosto assimilabile ai provvedimenti di natura cautelare. Sono

finalizzati all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo. Verificano il rispetto dei requisiti di legge nei procedimenti di esecuzione dell'espulsione, ma non decidono una controversia ma e quindi, in difetto di espressa e specifica previsione, non rientrano nel novero dei provvedimenti appellabili.

L'art. 14 comma 6 TU Imm prevede espressamente che siano ricorribili per cassazione

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione.

Il legislatore ha potuto escludere l'appellabilità del provvedimento, ma non la sua ricorribilità per cassazione, espressamente garantita dall'art. 111 c. 7 Cost.) in quanto trattasi di provvedimenti relativi alla libertà personale

Art. 111 Cost.

Contro le sentenze e contro i *provvedimenti sulla libertà personale* pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La Cassazione in diverse occasioni¹ ha ribadito che i decreti sui trattenimenti sono provvedimenti privi di decisorietà e definitività. Ciò ne garantisce la più ampia riesaminabilità: con istanze presentate *ad hoc* o in occasione delle periodiche richieste di proroga; ma ne esclude l'appellabilità.

Il medesimo regime di impugnabilità previsto in materia di trattenimenti a fini espulsivi si applica anche ai decreti del Tribunale sul trattenimento dei richiedenti asilo, in quanto l'art. 6 comma 5 D lgs 142/2015 richiama espressamente l'art. 14 D lgs 2868/98 le ordinanza dei GdP sui decreti di espulsione

5. ... Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ...

Anche per i provvedimenti di convalida dell'accompagnamento alla frontiera dei cittadini extra-UE in esecuzione dell'espulsione è prevista la ricorribilità per cassazione e non l'appellabilità: l'art. 13 c. 5 bis infatti prevede: “ *Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione*”. Tale disposizione si applica anche all'accompagnamento alla frontiera dei cittadini comunitari in esecuzione dei decreti di allontanamento, in virtù del richiamo dell'art. 20, comma 11, D.Lgs. n. 30/2007 all'art. 13, comma 5-bis D.Lgs. n. 286/1998)

1 Ad es.: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 08/09/2022) 06/10/2022, n. 29152

Analogamente sono inappellabili, ma solo ricorribili per cassazione le ordinanze dei giudici di Pace che decidono i ricorsi avverso i decreti di espulsione regolati dall'art. 13 TU Imm. e dall'art. 18 DPR 150/2011.

In questo caso la legge non prevede espressamente e specificamente la ricorribilità per cassazione e si limita ad escluderne espressamente l'appellabilità. L'art. 18 comma 9 D lgs01/09/2011, n. 150, che disciplina il procedimento relativo ai ricorsi contro le espulsioni, dispone:

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

A differenza dei provvedimenti in materia di trattenimenti e accompagnamenti, le ordinanze pronunciate sui ricorsi contro le espulsioni hanno carattere decisorio e quindi natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che, in mancanza di espressa esclusione, sarebbero appellabili, secondo i criteri generali dell'art. 399 c.p.c .

Non è espressamente prevista la ricorribilità per cassazione ma essa deriva dalla natura decisoria del provvedimento.

L'art. 111 Cost. garantisce la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti definitivi avente natura sostanziale di sentenza.

Queste sono le sole disposizioni dedicate all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di Pace e del Tribunale in materia di espulsioni, trattenimenti e accompagnamenti alla frontiera.

Ai ricorsi per cassazione relativi a tali materie si applicano quindi tutte le norme del codice di procedura civile sul giudizio di cassazione.

2. Costi e patrocinio a spese dello Stato

Si estendono al ricorso per cassazione le norme che prevedono, in materia di espulsioni, l'esenzione dei procedimenti da spese e tasse (art. 18 c. 8 D lgs 150/2011), nonché l'ammissione *ex-lege* al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 c. 4 D lgs 150/2011, e artt. 13 c. 5 bis, e 14 c. 4 D lgs 286/98).

Tali disposizioni hanno consentito l'effettività della difesa anche nel giudizio di cassazione e lo svolgersi di una fondamentale attività di nomofilachia da parte della Corte di Legittimità, che fa da contrappeso alla lacunosità, imprecisione e scarsità delle norme che regolano la materia, e alle carenze di tutela che caratterizzano i giudizi di merito regolati da procedure sommarie e rapide e affidati, per lo più, ai giudici non togati, onorari e temporanei.

Data la natura dei diritti coinvolti e la complessità della materia è quindi quanto mai opportuno avvalersi della fondamentale funzione della Corte di Cassazione.

E' indispensabile l'attività, particolarmente qualificata, di interpretazione delle norme e, al contempo, di controllo di legittimità dell'operato dei giudici di merito, anche se interviene a posteriori.

3. Il difensore e la procura speciale

A norma dell'art. 365 c.p.c. il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Sempre ai sensi dell'art. . 365 cpc l'avvocato deve essere munito di procura speciale .

E' quindi necessario che la procura faccia diretto ed esplicito riferimento all'impugnazione del provvedimento in sede di legittimità. Tali requisiti sono integrati se la procura menziona e individua in modo puntuale il provvedimento da impugnare e faccia riferimento al ricorso per cassazione. Tali previsioni implicitamente prescrivono che la procura debba essere conferita successivamente alla pronuncia del provvedimento da impugnare².

Se la procura è a margine del ricorso, la specialità (e la posteriorità al provvedimento) è presumibile e riconoscibile, a prescindere dalle formule più o meno specifiche utilizzate, purché non contenga non contiene elementi incompatibili con il requisito di specialità per il giudizio di cassazione³.

Se la procura è contenuta in un atto separato, anche congiunto materialmente al ricorso, deve contenere indicazioni univoche della sua specialità. Il riferimento all'atto da impugnare e la data successiva al deposito di esso sono elementi che assicurano il rispetto della prescrizione.

Peraltro la giurisprudenza ammette che il requisito della specialità anche in mancanza degli estremi (data e numero) della sentenza impugnata, possa risultare da altri elementi idonei a fornire certezza della sua riferibilità al giudizio di cassazione e del suo rilascio in un

2 Cass. civ., Sez. Unite, 04/02/2009, n. 2636; Cass. civ., Sez. III, 07/12/2005, n. 27012 (rv. 586026); Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/03/2011, n. 5554 (rv. 616301); Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2003, n. 7710 (rv. 56324)

3 Cass. civ., Sez. III, 05/05/2004, n. 8528 (rv. 572632); Cass. civ., Sez. lavoro, 09/08/2004, n. 15381 (rv. 575324).

momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso..

Una norma particolare è dettata dall'art. 35 bis c. 13 del D.Lgs. n. 25 del 2008, che prevede che, a pena di inammissibilità del ricorso, la procura alle liti sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifica la data del rilascio.

4. Termini di impugnazione

Si applicano gli artt. 325, 326, 327 cpc sui termini per impugnare:

- termine cd. breve di giorni sessanta dalla notificazione del decreto eseguita dalla controparte.

Questa ipotesi di fatto non si verifica mai. Perché presuppone che il difensore o la PA si attivino per richiedere le copie conformi e procedano alla notifica del provvedimento. Il difensore non ha interesse, e la PA non ha risorse. Non rileva, al fine del decorso del termine breve di impugnazione la comunicazione effettuata dalla Cancelleria, e neppure la lettura in udienza)

- termine cd. lungo di sei mesi e decorrono dal deposito del decreto in cancelleria. NB: il termine decorre dal deposito e non dall'eventuale comunicazione di esso che la Cancelleria inoltri alle parti

5. Legittimazione passiva del Questore e/o del Ministro dell'Interno.

Sono sorti problemi interpretativi in merito all'individuazione del soggetto pubblico legittimato passivo e del suo domicilio ai fini di notifica del ricorso.

Avanti al Giudice di Pace il Questore, sta in giudizio personalmente avvalendosi dei propri funzionari, e quindi non la "parte processuale" il Questore stesso, e non il Ministro dell'Interno, e non è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

Questa è una deroga alla regola generale secondo cui le Amministrazioni dello Stato stanno in giudizio in persona del Ministro ed è rappresentata e assistita in dall'Avvocatura dello Stato.

T.U. 1611/ 1933 (Regio Decreto) , art. 1:

"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato

“Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”. ”.

Il T.U. dispone, inoltre, che la notificazione venga effettuata direttamente presso l'Avvocatura dello Stato.

Per i ricorsi per cassazione avverso i decreti di convalida/proroga dei trattenimenti, e anche avverso le ordinanze in materia di espulsione ex art 13 Dlgs 286/98, si pone il problema di individuare il soggetto legittimato passivo cui notificare il ricorso per cassazione e il suo domicilio.

E' stato controverso se la legittimazione spettasse al Questore o al Ministro dell'Interno e se fosse una legittimazione esclusiva o facoltativa e concorrente di entrambi.

Si evoca in giudizio il Questore o il Ministero? Solo uno o solo l'altro?

E poi ci si domanda se al Questore, il ricorso vada notificato presso la sua sede, ovvero presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Sul punto si è da poco formato un orientamento, che sembra finalmente consolidato, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere proposto esclusivamente nei confronti dell'organo periferico (Questore x i trattenimenti/accompagnamenti; Prefetto per le espulsioni) con notifica da effettuare presso la sua sede locale e non presso l'Avvocatura dello Stato.

La prima pronuncia che aveva anticipato tale tesi è la sentenza della Sezioni Unite del 2001:

Cass. civ. Sez. Unite, 28-11-2001, n. 15141

... come è già stato osservato (Cass., 7 luglio 2000, n. 9084), l'art. 13-bis (introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modellando il procedimento di opposizione al decreto di espulsione ... in modo analogo a quanto disposto con l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha attribuito al prefetto l'esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, per l'evidente scopo di rendere più immediata e diretta la risposta dell'autorità, avendo il legislatore ritenuta quella locale più idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del procedimento - le ragioni della opposizione.

Tale legittimazione personale permane nel corso del procedimento e si estende al giudizio di cassazione in forza della previsione normativa in discorso, che, tra l'altro, deroga specificamente e totalmente ai commi 1 e 2 dell'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come già ritenuto da queste sezioni unite con riferimento all'analogia formulazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, rimasta sul punto immutata, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 99 del D.Lgs n. 507 del 1999: sentenze n. 2174/1988, n. 2272/1988 e n. 599/1999).

D'altra parte a ritenere il contrario, se cioè la norma di cui si tratta dovesse leggersi come attribuzione della legittimazione personale al prefetto limitatamente al processo di opposizione di primo grado, si verificherebbe una evidente situazione di irragionevolezza, rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.

Tale orientamento, seguito recentemente da Cass. 13/05/2019, n. 12665, n. 29968 del 31/12/2020, 14-04-2021, n. 9814 14-04-2021, n. 9815, è stato però presto e spesso contraddetto da altre pronunce che ravvisavano la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che inoltre ritenevano eventuali errori nell'individuazione del legittimato passivo o nella notifica nel quadro delle nullità sanabili.

Questa tesi aveva trovato autorevole e recente conferma nella sentenza della Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 27-06-2018) 30-10-2018, n. 27692 (relatore Acierno).

La pronuncia era relativa alla materia di convalida delle misure alternative al trattenimento, ma la tesi – considerato il quadro normativo di riferimento che è lo stesso – era pienamente applicabile anche ai trattenimenti e alle espulsioni:

Preliminarmente deve ritenersi validamente instaurato il contraddittorio nel presente giudizio mediante notifica di entrambi i ricorsi al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi senza alcun rilievo attinente alla propria legittimazione.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, aveva indicato, al comma 2, nelle autorità che avevano emesso rispettivamente il decreto di espulsione e quello di trattenimento come legittimate a stare in giudizio, in primo grado anche per mezzo di propri funzionari delegati. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, tale norma è stata abrogata a partire dal 6/10/2011. Essa, di conseguenza non trova diretta applicazione nel presente giudizio introdotto successivamente alla sua abrogazione. La medesima norma, tuttavia, è stata riprodotta per l'espulsione nell'art. 18, e per la convalida del trattenimento (con applicazione estesa anche alle misure alternative dedotte nel presente giudizio) nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, lett. D che ha riformulato l'art. 14 c. 5 D. lgs 286/98).

Gli orientamenti di questa Corte in ordine alla corretta individuazione dell'autorità pubblica da evocare in giudizio non sono stati univoci. Il più recente, contenuto nell'ordinanza n. 28749 del 2013, individua nel Ministero dell'Interno l'autorità legittimata nel giudizio di cassazione. Tale conclusione è da condividersi.

Deve osservarsi che la legittimazione diretta degli organi periferici del Ministero, deve essere configurata come uno strumento di semplificazione della partecipazione in giudizio, in particolare nei gradi di merito, dell'Autorità statale, in funzione della valorizzazione del principio di prossimità e di conseguente conoscenza della situazione da rappresentare e sostenere nel processo, oltre che dell'esigenza di non gravare l'Avvocatura distrettuale dello Stato della partecipazione necessaria a procedimenti che possono essere dislocati anche molto lontano dal capoluogo di regione.

Si tratta pertanto di una facoltà, concessa, agli organi periferici del Ministero dell'Interno, di stare in giudizio con propri funzionari delegati ma senza escludere, da un lato, la possibilità della partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, e dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege, con riferimento a tale fase processuale, soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, peraltro senza che dall'errore (non commesso nel caso di specie) consegua alcun impedimento preclusivo della prosecuzione del giudizio, potendo procedersi alla rinnovazione, in funzione sanante, della notificazione. (ex multis Cass. 27767 del 2013).

In conclusione, deve escludersi, nella specie, il difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato in giudizio e precisarsi che, anche qualora si ravvisasse erronea l'individuazione come soggetto legittimato del Ministero (o dell'organo periferico che ne costituisce articolazione organizzativa) si tratterebbe di un vizio di mera nullità senz'altro sanabile con la rinnovazione della notificazione. Tra l'organo periferico ed il Ministero, dotato ex lege di legittimazione e rappresentanza esterna, ricorre una relazione gerarchica di sotto-ordinazione che esclude comunque la ricorrenza di un effettivo errore identificativo, incidente sulla legittimazione processuale e sostanziale della parte resistente.

Ad essa si erano conformate: Cass. civ. Sez. I, Ord., 03-03-2020, n. 5880, (conv. Accomp. cittadini extra-UE); Cass. civ. Sez. 2, Ord., 04/11/2020 n. 24582; Cass., 29/12/2020, n. 29758 (proroga del trattenimento); Cass. civ. Sez. I, Ord., 04-06-2021, n. 15647; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 08/09/2021, n. 24227 (proroga del trattenimento)

E' però poi intervenuta un'altra pronuncia (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., data ud. 20/04/2021, 11/08/2021, n. 22694, rel. Scotti) che ha ribadito la tesi più risalente, espressa dalle Sezioni Unite, che ravvisa la legittimazione esclusiva dell'autorità periferica (Prefetto o Questore) con notifica da effettuarsi presso la sede dell'Ufficio e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La violazione di tali previsioni comporta, secondo questo orientamento non una nullità sanabile, ma l'innammissibilità del ricorso a meno che si si versi in situazione di mera nullità della notifica (invalida, ma sanabile, se effettuata presso l'Avvocatura dello Stato al soggetto correttamente individuato: il Questore e non il Ministro dell'Interno).

Tale orientamento ricorda come alle sezioni semplici non sia più consentito discostarsi dai principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite, e ripercorre la questione e il contrasto giurisprudenziale pervenendo alla soluzione che attualmente sembra essersi imposta.

La motivazione particolarmente dotta e argomentata merita di essere riproposta, anche per dare idea della complessità delle questioni che si

pongono in questa materia.

“secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 07/07/2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13/04/2001, Rv. 545917 - 01; Sez. U, n. 15141 del 28/11/2001, Rv. 550716 - 01; Sez. 1, n. 10991 del 10/06/2004, Rv. 573508 - 01; Sez. 1, n. 1395 del 27/01/2004, Rv. 569699 - 01; Sez. 1, n. 28869 del 29/12/2005, Rv. 585689 - 01; Sez. 1, n. 14293 del 21/06/2006, Rv. 592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19/01/2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 - 1, n. 16178 del 30/07/2015, Rv. 636358 - 01);

non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria ex art. 291 c.p.c. disposta dalla Sez. 1 con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019 (Rv. 653771 - 01), emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma solo della sua notificazione;

nella specie il ricorso è stato rivolto al Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato;

recentemente però

- come ricorda il ricorrente con la sua memoria -

la Sez. 2, con ordinanza n. 24582 del 04/11/2020 (Rv. 659666 - 01) ha affermato che nel giudizio di cassazione avverso la convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno, anziché al Prefetto, atteso che la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero dell'interno nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato;

tale pronuncia si è richiamata all'autorità di altro precedente della Sez. 1, n. 27692 del 30/10/2018 - Rv. 651449 - 01, reso, per vero, in tema di impugnazione della convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, ma argomentato con riferimento alle stesse norme che governano l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi di espulsione;

secondo tale pronuncia il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso

l'Avvocatura generale dello Stato;

nella citata pronuncia n. 27692/2018 si legge in particolare: "...";

v'è da dire, peraltro che

la formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 bis, comma 2, primo periodo, (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 19, lett. c), secondo il quale "L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati", è stato riprodotto, pressoché pedissequamente, nel c.d. "decreto riti", art. 18, comma 6, (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) secondo il quale "L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati";

questi due precedenti divergenti non paiono in grado di infrangere l'orientamento più antico, non solo ben più numeroso, ma anche avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 28/11/2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all'espulsione prefettizia, il che corrobora il predetto indirizzo con la particolare efficacia di cui all'art. 374 c.p.c., comma 3;

il predetto orientamento è stato inoltre riaffermato - anche dopo le due decisioni divergenti - da varie pronunce, come l'ordinanza della Sez. Lav. n. 29968 del 31/12/2020 e le ordinanze della Sez. 1 n. 9810,9814 e 9815 del 14/4/2021, che hanno ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione statale, nella stessa logica della citata ordinanza n. 12665 del 13/05/2019;

ritenuto pertanto che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia in punto spese in difetto di costituzione della parte

A questa pronuncia (cass 22694 /2021)si sono conformate, tutte le decisioni successive: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/09/2022, n. 27555 (opposizione espulsione), Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/09/2022, n. 26096 (opposizione espulsione), Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/08/2022, n. 24398, Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2022) 15/07/2022, n. 22347, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 22/07/2022, n. 23002 (opposizione espulsione)

6. Contenuto del ricorso

Ai sensi dell'art. 366 c.p.c il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (nella materia che trattiamo, basterà l'indicazione che il ricorrente si avvale del patrocinio

a spese dello Stato previsto per legge); 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

La riforma Cartabia ha introdotto talune modifiche con effetto dal 30 giugno 2023: esposizione dei fatti deve essere “chiara” e limitata ai fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso. Parimenti deve essere “chiara e sintetica” l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. L’indicazione dei documenti e degli atti processuali rilevanti deve essere specifica, per ciascuno dei motivi.

7. Domicilio del ricorrente

Occorre eleggere domicilio in Roma ovvero indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (comunicato al proprio ordine, e quindi inserito nel Reginde) per evitare che le notificazioni al difensore siano effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione (Art. 366 c. 2 c.p.c; norma che sarà abrogata con la riforma Cartabia che introduce il processo telematico obbligatorio nel giudizio di cassazione con conseguente superfluità di tale disposizione).

8. L’autosufficienza del ricorso.

Le norme dell’art. 366 c. . n. 3, 4, 6 c.p.c. impongono, secondo l’interpretazione giurisprudenziale la c.d. autosufficienza del ricorso: il giudice deve poter decidere sul ricorso senza consultare il fascicolo d’ufficio o il fascicolo di parte.

La parte ha il duplice onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre un apposito fascicolo, previsto dall’art. 369 c. 4 c.p.c. contenente i soli documenti e atti di causa rilevanti per la decisione del ricorso e di indicare nel ricorso tali atti o documenti il relativo contenuto, specificando in quale momento processuale è stato introdotto l’atto o documento nel giudizio e in quale sede si trova (fasc, d’uff o di parte).

9. Notifica

Le notifiche possono essere effettuate dal difensore in proprio a mezzo pec.

L’art. 28 c. 1 lett c) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, conv. L. n. 120 dell’11.9.2020 (In vigore dal 15 settembre 2020), consente di reperire un indirizzo PEC dell’Amministrazione ai fini di notifica avvalendosi dell’

elenco dell'IPA, previsto dell'art. 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*"Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione"*) se non inserito nell'elenco del DL 179/2012.

In particolare ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 16-ter del DL *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ora è così formulato:

"1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, [Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi]e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

Quindi l'indirizzo PEC del Questore (o del Prefetto quando si ricorre avverso un'espulsione) può essere estratto dall'IPA (www.indicepa.gov.it) ai sensi dell'art. 16 ter c. 1 ter D.L. 179/2012 (conv. L 221/2012) se non presente nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del D. lgs. 82/2005 (*"Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione"*)

Nell'indice PPAA si può trovare: Questura di Torino
immig.quest.to@pecps.poliziadistato.it

La Prefettura di Torino non ha ancora indicato una propria PEC nel registro PPAA e si può quindi reperire dal sito indicepa.gov l'indirizzo pec: protocollo.prefto@pec.interno.it

10. Deposito del ricorso e degli atti da allegare

L'art. 369 cpc Dispone che il ricorso sia depositato a pena di improcedibilità entro giorni venti dalla notificazione.

Il termine decorre dalla consegna della notifica al destinatario. Se la notifica è effettuata con raccomandata A/R dall'Uff. Giudiziario, o anche in proprio, dato che la cartolina di ricevimento può tardare di molti

giorni è regola prudenziale depositare prima che pervenga l'avviso di ricevimento che potrà essere presentato in un secondo momento.

Insieme col ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità:

- *il decreto di concessione del gratuito patrocinio*
- *la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione*
- *la procura speciale*
- *gli atti processuali, i documenti sui quali il ricorso si fonda.*
- *istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio vistata dal cancelliere del giudice a quo*

In materia di espulsione e di trattenimento la legge prevede il patrocinio a spese dello Stato *ex-lege*, con norme per la verità non chiarissime circa la necessità o meno di un formale provvedimento di ammissione. Sinora si è sempre inteso che non sia necessario un formale e specifico provvedimento di ammissione.

Negli altri casi, in materia di protezione internazionale, o di ricorsi in materia di diritto all'unità familiare, o di allontanamenti di cittadini dell'Unione Europea emanati con "intimazione" (e non con accompagnamento alla frontiera) invece si applicano le ordinarie norme sul patrocinio a spese dello Stato

Può capitare di dover depositare il ricorso non disponendo ancora il provvedimento di ammissione, in questi casi dovrebbe ritenersi legittimo il deposito della sola istanza di ammissione al beneficio.

Vi è una pronuncia che ha dichiarato il ricorso inammissibile in difetto di provvedimento di ammissione: Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 10/11/2020) 30/07/2021, n. 21905.

E' dunque necessario depositare la delibera di ammissione del Cons. Ord. Avvocati se già emessa al momento del deposito del ricorso.

Gli atti processuali, i documenti sui quali il ricorso si fonda sono inseriti in un fascicoletto appositamente creato, da non confondere con il fascicolo di parte del giudizio di merito. Ha la funzione di consentire alla corte l'agevole consultazione degli atti e documenti che sono stati indicati nel corpo del ricorso.

Il deposito del fascicolo di parte consente alla Corte l'ulteriore verifica circa l'effettiva presenza dell'atto o documenti tra gli atti del giudizio di merito.

Infine è richiesto il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio vistata dal cancelliere del giudice a quo (adempimento destinato ad essere abrogato dalla riforma "Cartabia").

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio, e la richiesta dovrebbe essere restituita munita di visto del cancelliere.

La cancelleria del Tribunale di Torino non rilascia il visto se l'istanza è depositata telematicamente, e in tal caso non resta che trasmettere alla Corte una copia dell'istanza depositata (ma non vistata). In altri Tribunali di solito il Cancelliere deposita nel fascicolo informatico una copia dell'istanza cui appone il proprio visto, come richiesto dalla norma. Tale atto può essere così scaricato e depositato alla Corte con l'attestazione di conformità.

Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso, se l'esame del fascicolo d'ufficio non sia realmente indispensabile: o perché è sufficiente l'esame della decisione impugnata, o perché quanto necessario può essere reperito tra gli atti e i documenti depositati dalle parti.

11. Deposito cartaceo o telematico

Il deposito "tradizionale" cartaceo può essere effettuato direttamente con accesso alla cancelleria della Corte di Cassazione, o mediante spedizione di un plico raccomandato, come espressamente consentito dall'art. 134 c. 5 delle disp. di att. del c.p.c. In questo caso la data di spedizione vale come data di deposito.

Se si incarica del deposito un domiciliatario occorre considerare che eventuali disguidi postali che comportino un ritardo della consegna espongono alla tardività del deposito: in questo caso non esplica alcun rilievo la data della spedizione che è indirizzata non alla Corte ma al domiciliatario

Dal 31 di Marzo 2021, è possibile effettuare il deposito telematico del ricorso per cassazione. Si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, introdotta con art. 221 co. 5 d.l. n. 34/2020 (deposito telematico in cassazione, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia). L'art. 16 d.l. n.

228/2021 ha prorogato tale disposizione sino al 31/12/2022

Con la riforma Cartabia diventerà invece obbligatorio dal 30/06/2023

12. Sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato per cassazione.

L'art. 14 c. 6 D. lgs 286/98 esclude che il ricorso per cassazione sospenda gli effetti dell'atto impugnato e, con esso, l'esecuzione della misura del trattenimento. In materia di espulsione, in assenza di norme specifiche si applicano quelle generali.

Non dovrebbero esservi dubbi, che in tutti i casi (trattenimenti, accompagnamenti, espulsioni) sia proponibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 373 c.p.c. L'istanza va rivolta al Giudice *a quo*.

Il provvedimento di "sospensiva" può essere concesso discrezionalmente previa valutazione dei presupposti dell'art. 373 c.p.c. (pericolo di grave e irreparabile danno).

La possibilità di un'ampia riesaminabilità in ogni tempo dei provvedimenti di convalida e proroga, dovrebbe concorrere a fugare eventuali dubbi. Tanto più che si verte in tema di un diritto fondamentale e inviolabile, tutelato dall'art. 13 Cost. e dall'art. 5 CEDU: la libertà personale.

La rilevanza della sospensiva si pone in particolare in materia di espulsioni.

13. Motivi di ricorso

Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi che devono essere dedotti in modo specifico:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

Nei ricorsi presentati ex art. 111 Cost. (che testualmente parla di ricorso "per violazione di legge") possono essere dedotti tutti i predetti motivi di ricorso, compreso quello previsto dall'art. 360 n.5 c.p.c., in quanto ciò è

espressamente previsto dal medesimo articolo al comma 5

Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

14. Cenni sulle cause di inammissibilità

L'art 360 bis c.p.c. prevede due ipotesi di inammissibilità del ricorso legate al contenuto dei motivi:

- quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
- quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

In proposito si osserva che molte pronunce⁴ hanno dichiarato la nullità dei provvedimenti di proroga adottati senza consentire all'interessato di partecipare all'udienza. In questo caso la corte ha richiamato il proprio consolidato insegnamento secondo cui deve essere garantita la diretta partecipazione dello straniero senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito.

Altre ragioni di inammissibilità discendono dalla loro genericità dei motivi di ricorso, o dalla attinenza a questioni di fatto e merito anziché a questioni di diritto, o dal difetto di "autosufficienza del ricorso". Un criterio di creazione giurisprudenziale che impone che le ragioni di ricorso siano interamente ricavabili dalla lettura del ricorso, senza dover fare riferimento ai documenti allegati. Il principio trova però temperamento ammettendosi che degli atti e documenti rilevanti (e prodotti) siano citate solo le parti essenziali alla costruzione del motivo di ricorso. Si ammette anche che la citazione testuale sia sostituita dall'esatta e precisa indicazione degli atti e documenti.

15. Cenni sulla procedura.

Nel giudizi di cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi (art. 372 cpc) se non quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del contro-ricorso.

Il contro-ricorso è l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata.

4 Ad es.: Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/01/2021) 27/07/2021, n. 21519; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 23/07/2020) 11/11/2020, n. 25290; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 23/07/2020) 06/11/2020, n. 24906; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 16/01/2020) 03/03/2020, n. 5871; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 23/10/2019) 11/12/2019, n. 32342

Deve essere notificato al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso (che è di 20 giorni dalla notifica del ricorso stesso).

Non è frequente, ma neppure raro, che nei ricorsi in materia di immigrazione l'Amministrazione notifichi il contro-ricorso.

La procedura ordinaria di trattazione dei ricorsi è quella che prevede una camera di consiglio, senza presenza delle parti.

La sezione VII svolge una funzione di filtro (art. 380 bis c.p.c.) sui ricorsi per cui si ravvisano immediatamente ipotesi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza.

Le sezioni ordinarie si occupano dei ricorsi che non siano trattenuti dalla sezione VII.

Gli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. dispongono che le sezioni semplici seguano un procedimento in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare.

Le udienze in camere di consiglio sono non partecipate: le parti possono presentare (5 o 10 10 giorni prima, a seconda dei casi) solo memorie scritte, e la decisione è adottata con ordinanza.

La sentenza è la forma della decisione adottata in pubblica udienza.

In casi di particolare rilevanza, la Corte di cassazione può decidere a sezioni unite: oltre che sulle questioni di giurisdizione, la decisione è rimessa alle Sezioni Unite sulle questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici oppure su questioni di particolare importanza.

16. Esito del ricorso

La sentenza o l'ordinanza che definisce il ricorso per cassazione ne può dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità o l'estinzione per rinuncia, oppure pronunciarsi sul merito dei motivi con il rigetto o con l'accoglimento, e in tal caso la Corte può: cassare senza rinvio, con rinvio, ovvero cassare e decidere il merito.

L'art. 384 dispone che la Corte enunci il principio di diritto quando decide il ricorso proposto per violazione di legge (art. 360 c. 1 n. 3 cpc), e in ogni altro caso in cui, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

Se rinvia la causa al giudice di merito, questi dovrà attenersi al principio formulato (incorrendo altrimenti nel vizio di violazione di legge).

La Corte può decidere direttamente la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In caso di rigetto del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese. Se rinvia ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

In caso di accoglimento del ricorso la Corte di Cassazione per lo più rinvia al giudice di merito per un nuovo esame. Normalmente viene designato il medesimo Ufficio Giudiziario, Giudice di Pace o Tribunale, che ha emesso il provvedimento cassato, ma in persona di diverso giudicante.

Talvolta, nei giudizi di convalida e proroga, la Corte cassa senza rinvio in quanto il decorso del termine di trattenimento, maturato nelle more del giudizio, rende superfluo un nuovo esame di merito⁵. Molte volte⁶, comunque, dispone il nuovo giudizio anche in questi casi affinché sia il giudice di merito a valutare la legittimità della richiesta di convalida o proroga del trattenimento.

17. Riassunzione della causa – giudizio di rinvio.

In caso di cassazione con rinvio occorre attivarsi per far proseguire il giudizio nella fase rescissoria.

Il giudizio di rinvio si promuove con un atto di “riassunzione” che, ai sensi degli artt. 392 e 394 c.p.c., può essere presentato da ciascuna delle parti in causa, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

Il difensore legittimato a riassumere il giudizio è quello che aveva assistito la parte nel precedente giudizio di merito, senza necessità di ulteriore procura speciale, mentre non è legittimato il difensore nominato per il solo giudizio di cassazione⁷. La procura a riassumere il giudizio può essere conferita, altresì, *ad hoc*, e può essere anche conferita contestualmente alla procura a proporre ricorso per cassazione.

L’art. 392 c.p.c. prescrive che

“La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.

Tuttavia occorre considerare che secondo il successivo art. 394 cpc

5 Ad es.: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 23/10/2019) 11/12/2019, n. 32342; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 23/10/2019) 03/07/2020, n. 13741; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 25/06/2020) 03/09/2020, n. 18321; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/03/2021) 08/07/2021, n. 19493

6 Ad es.: Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 20/09/2019) 21/10/2019, n. 26838; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 19/02/2019) 20/03/2019, n. 7841; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 20/09/2019) 21/10/2019, n. 26837

7 Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/04/2019, n. 11430 (rv. 653669-01); Cass. civ., Sez. III, 01/04/2010, n. 7983 (rv. 612240)

“in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa”.

Secondo la giurisprudenza⁸ dal combinato disposto delle due norme si trae la regola che anche l'atto introduttivo segue le forme prescritte per l'originario giudizio di merito. Esso deve dunque assumere la forma del ricorso, anziché della citazione quando il giudizio verta in materia di espulsioni (così come in materia di protezione internazionale, o diritto all'unità familiare).

Anche i giudizi di rinvio in materia di trattenimenti/accompagnamenti devono essere introdotti ex art. 392-394-cpc con un ricorso, che altro non è che un'istanza indirizzata al Giudice e depositata presso la sua cancelleria. Infatti tali giudizi sono introdotti, inizialmente, da un'istanza (di convalida o di proroga) rivolta dal Questore al Giudice di Pace o al Tribunale, e la stessa forma deve seguire il difensore del ricorrente che abbia ottenuto la cassazione con rinvio del decreto di convalida o proroga.

Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.

L'art. 393 c.p.c. prevede l'estinzione dell'intero processo qualora una delle parti, non provveda alla sua riassunzione entro il termine previsto dall'art. 392 cpc, di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza o sentenza o qualora si verifichi una causa di estinzione del giudizio di rinvio.

Ciò comporta che, in caso di ricorso contro l'espulsione, l'atto amministrativo resti confermato in via definitiva. In caso di ricorsi avverso i trattenimenti/ accompagnamenti, resta caducato il decreto del Giudice di Pace di convalida o proroga, ma ciò, stante il carattere non decisorio definitivo di tali provvedimenti, comporta conseguenze rilevanti su una vicenda (trattenimento o accompagnamento) ormai già conclusa.

Occorre anche considerare che l'estinzione del giudizio di rinvio può compromettere il diritto alla liquidazione del compenso anche per il giudizio di cassazione, e la pronuncia sulla condanna alle spese.

La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è normalmente rimessa al giudice di merito. E l'art. 82 c. 3 D lgs 115/2001 assegna al giudice di rinvio la liquidazione del compenso del difensore che abbia assistito nel giudizio di cassazione la parte con patrocinio a spese dello Stato.

La decisione adottata in sede di rinvio è ulteriormente suscettibile di ricorso per cassazione.

8 Ad es.: Cass: 15 aprile 2019, n. 10529)